

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460-B

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 19 giugno 2002 (v. stampato Senato n. 1528)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 6 febbraio 2003*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
**(MARZANO)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE  
**(SIRCHIA)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**(MORATTI)**

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
**(URBANI)**

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI  
**(GASPARRI)**

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE  
**(STANCA)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 6 febbraio 2003*

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 339.200 euro per l'anno 2002, **in** 334.440 euro per l'anno 2003 e **in** 339.200 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a** 339.200 euro per l'anno **2003**, 334.440 euro per l'anno **2004** e 339.200 euro annui a decorrere **dall'anno 2005**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

**ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE,  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA PER  
CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Autorità Nazionale Palestinese (qui di seguito denominati "le Parti" ), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1.**

Il presente Accordo Interinale ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica.

**Articolo 2.**

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori.

**Articolo 3.**

Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo del sistema universitario, e dei relativi programmi, nella formazione del personale, nella fornitura di materiale educativo multimediale - anche nell'ambito di programmi sviluppati nel quadro di Organismi internazionali quali l'UNESCO - nonché a fornire consulenza nell'istituzione di nuovi curricula e nuovi corsi di laurea.

**Articolo 4.**

Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di esperti - lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e dei relativi programmi.

In tale contesto, sarà verificata la possibilità di concordare - attraverso un Gruppo Tecnico Misto - un documento orientativo o una raccomandazione, che formuli - per le rispettive autorità competenti nelle decisioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio italiani e palestinesi, nonché, eventualmente, una tabella dei livelli formativi corrispondenti.

**Articolo 5.**

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo scambio di esperti ed altre iniziative che saranno concordate per le vie diplomatiche.

**Articolo 6.**

Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingue e della cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettori.

**Articolo 7.**

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

**Articolo 8.**

Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.

**Articolo 9.**

Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali e ambientali e si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del rispettivo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

**Articolo 10.**

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

**Articolo 11.**

Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo dei due settori anche attraverso l'utilizzazione di banche dati, la fornitura di materiale e l'invio di esperti.

**Articolo 12.**

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'invio di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed artistico in grado di utilizzare tecnologie avanzate.

Favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale.

#### Articolo 13.

Le due Parti si impegnano a collaborare al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

#### Articolo 14.

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

#### Articolo 15.

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

#### Articolo 16.

Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel quadro della partnership Euro-Mediterranea, come pure alle iniziative che coinvolgano altri partner del Medio Oriente e della regione Mediterranea (sia in qualità di promotori sia di destinatari).

#### Articolo 17.

Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo.

#### Articolo 18.

Le due Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze nonché la realizzazione di progetti in settori specifici di comune interesse, incluso il settore della tecnologia dell'informazione e della tele-medicina.

#### Articolo 19.

La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione in generale ed in particolare nel settore della costruzione e applicazione delle protesi con il relativo addestramento. Le modalità con cui tale assistenza verrà prestata, a cura dell'INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sono illustrate nell'allegato 1.

#### Articolo 20.

Per dare applicazione al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concludere Protocolli esecutivi pluriennali.

**Articolo 21.**

Il presente Accordo Interinale sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

**Articolo 22.**

Il presente Accordo Interinale avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo Interinale, salvo che le Parti decidano diversamente.

**Articolo 23.**

La presente intesa potrà essere rivista al termine del primo biennio di applicazione in rapporto ai risultati dell'accordo e allo sviluppo delle istituzioni palestinesi.

Fatto a Roma il 7 giugno 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER L'ORGANIZZAZIONE PER LA  
LIBERAZIONE DELLA PALESTINA  
PER CONTO DELLA AUTORITA'  
NAZIONALE PALESTINESE



## **NOTA ESPLICATIVA**

(relativa all'art. 19 dell'accordo di collaborazione tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Palestinese)

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie finalizzate al recupero della capacità lavorativa e al reinserimento dell'invalido nella vita sociale, particolare importanza assume la fornitura di protesi e presidi accompagnata da formazione e addestramento, cioè di strumenti ed attrezzature necessari all'invalido per lo svolgimento della vita quotidiana

Per tale servizio l'INAIL si avvale delle prestazioni del proprio Centro Protesi di Budrio e sue filiali che nel tempo ha acquisito una importanza sempre crescente sul piano nazionale e internazionale, realizzando protesi sempre più moderne e altamente specialistiche e acquisendo know-how che oggi l'INAIL è in grado di trasferire ad altre realtà.

Al fine di sostenere sul territorio palestinese iniziative di sviluppo di attività di applicazione di protesi e relativo addestramento, l'INAIL intende mettere a disposizione, attraverso il Centro Protesi di Budrio, il proprio Know-how per interventi di formazione e assistenza tecnica sugli operatori del settore.

Per questo obiettivo l'INAIL offre le seguenti possibilità:

- Ospitare tecnici palestinesi per periodi di stages formativi presso il Centro di Budrio;
- Effettuare invii in missione temporanea di tecnici specialisti INAIL presso le strutture palestinesi;
- Fornire servizi di teleformazione a distanza;
- Attivare servizi di diagnostica e teleconsulto tramite tecnologia satellitare.

**INTERIM CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL  
COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION ON  
BEHALF OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY**

The government of the Italian Republic and the Palestinian National Authority (hereafter "the Parties"), desiring to strengthen bonds of friendship and promote mutual understanding and knowledge by developing cultural, scientific and technological relations, have agreed as follows:

**Article 1.**

This interim agreement is intended to promote and implement activities to encourage the mutual knowledge of their respective cultural and scientific heritage, and to encourage cultural, scientific, technological and artistic cooperation.

**Article 2.**

Both Parties shall encourage the development of academic cooperation by intensifying inter-university agreements, exchanging lecturers and researchers.

**Article 3.**

Both Parties shall cooperate in the university sector. The Italian Party shall assist the Palestinian National Authority to develop the university system and its programmes, to train its personnel, to supply multimedia educational materials, also under programmes developed within the framework of such international agencies as UNESCO, and to provide consultancy regarding the introduction of new curricula and new degree courses.

**Article 4.**

Both Parties, through the exchange of documentation and experts, shall promote the comparative study of their respective university systems and syllabuses. In this context, the possibility will be examined, through a joint technical group, to agree on a guideline document or recommendation which will lay down criteria for a proper comparative evaluation of the Italian and Palestinian academic qualifications, for their authorities responsible for decision-taking on the recognition of foreign academic qualifications, and the possibility of setting-up a table of the corresponding levels of education.

**Article 5.**

Both Parties shall encourage cooperation in the field of education, by exchanging experts and through other measures which will be agreed upon through the diplomatic channels.



**Article 6.**

Each Party shall encourage the teaching of the language and culture of the other Party in their own universities and in other higher educational establishments, and their schools, through the institutions of chairs and assistantship.

**Article 7.**

Each Party will encourage the other Party's cultural institutions in its own territory, by joint agreement, and within the bounds of their possibilities, including cultural institutions, cultural associations and schools.

**Article 8.**

Both Parties, each within the bounds of their possibilities, shall offer grants and fellowships to undergraduates and graduates of the other Party to continue studying, carrying out research or attending undergraduate or post-graduate courses.

**Article 9.**

Both Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, virtual arts, theatre and the cinema by exchanging artists and taking part in each other's festivals, film festivals and other important events. Both Parties shall exchange information and experience in the areas of protecting, conserving and restoring cultural and environmental heritage and will regularly exchange high level exhibitions representing their own artistic, cultural and landscape heritage.

**Article 10.**

Both Parties shall encourage cooperation in publishing, in particular by facilitating translations, exhibitions and book fairs, and the publication of essays and fiction by the other Party.

**Article 11.**

Both Parties shall cooperate in the area of archives and libraries. The Italian Party undertakes to assist the Palestinian National Authority to develop these two sectors, using data banks, supplying materials and experts.

**Article 12.**

Both Parties shall encourage archaeological cooperation by exchanging information and experience, seconding experts in the conservation, enhancement and recovery of the archaeological and artistic heritage, who are able to use advanced technologies. They shall also encourage the exchange of information and experience for the integrated safeguarding of archaeological sites in their own environmental context.

**Article 13.**

Both Parties shall cooperate to prevent and combat the illegal trafficking in works of art, cultural property, audiovisuals, and other property safeguarded by intellectual property protection legislation, and documents and other objects having an artistic value.

**Article 14.**

Both Parties shall encourage the exchange of information and experience in the areas of sport and youth.

**Article 15.**

Both Parties shall encourage contacts and cooperation between their respective broadcasting corporations.

**Article 16.**

Both Parties shall encourage joint participation in projects launched within the framework of the Euro-Mediterranean partnership and any other initiatives which involve other Middle Eastern and Mediterranean partners (either as promoters or as beneficiaries).

**Article 17.**

Both Parties shall encourage cultural activities to step up measures to combat racism, intolerance, and strengthen the protection of human rights.

**Article 18.**

Both Parties shall foster scientific and technological cooperation by exchanging information and experiences, and implementing projects in specific areas of joint interest, including the sector of information technology and tele-medicine.

**Article 19.**

The Italian Party shall provide training and assistance in the field of rehabilitation in general and particularly in the sector of manufacturing and applying artificial limbs together with relevant training. The ways in which this assistance will be provided through INAIL (Istituto Nazionale Infortuni Sul Lavoro — The National Institute of Industrial Accidents) are set out in annex 1.

**Article 20.**

In order to implement this interim agreement, both Parties have decided to set up a joint commission to examine progress in the field of cultural and scientific / technological cooperation, and to conclude multi-year-executive Protocols to implement them.

**Article 21.**

This interim agreement will be ratified following the domestic procedures of the Parties, and will become effective 60 days after the exchange of the instruments of ratification.

**Article 22.**

This interim agreement will remain effective for an indefinite period. Either Party may denounce it at any time in writing through the diplomatic channels. The denunciation will not affect the implementation of any ongoing programmes agreed upon during the period of validity of the present interim agreement save where the Parties decide otherwise.


**Article 23.**

This agreement may be reviewed at the end of the first two years of implementation depending upon the outcome of the agreement and the development of the Palestinian institutions.

Done in Rome on June the 7<sup>th</sup> 2000, in two originals, each in Italian, Arabic and English. All the texts are authentic. In the event of any dispute over the interpretation, the English language text shall prevail.


---

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



---

FOR THE PALESTINE  
LIBERATION ORGANIZATION  
ON BEHALF OF THE  
PALESTINIAN NATIONAL  
AUTHORITY



**Explanatory note**

*(Relating to article 19 of the cooperation agreement between the Italian Republic and the Palestinian National Authority)*

With regard to health care services designed to enable invalids to recuperate their work capacity and to be reincorporated into social life, the provision of artificial limbs and other aids are particularly important, accompanied by appropriate training, namely instruments and equipment necessary to enable disabled people to live normal daily lives.

For this service, INAIL uses the facilities of its artificial limbs center at Budrio and its branches that have acquired an increasing importance nationally and internationally, manufacturing increasingly more modern and highly specialized prostheses, and acquiring know how which INAIL is now in a position to transfer to others.

In order to support measures to develop the application of artificial limbs and to provide the relevant training in the Palestinian territory, INAIL intends, through its artificial limbs center in Budrio, to provide it know-how under training and technical assistance programmes for Palestinian professional in this sector.

INAIL offers the following possibilities:

- Hosting Palestinian technicians for periods of study at its Budrio center;
- Sending temporary missions of Italian INAIL specialists to the Palestinian facilities;
- Providing remote learning services;
- Activating computerized on-line diagnosis and consultation services via satellite.

